

Messaggio

numero
8187

data
7 settembre 2022

competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Rapporto sull’Iniziativa parlamentare presentata in data 2 maggio 2022 nella forma elaborata da Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti per la modifica della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (nuovo art. 30b)

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con l’iniziativa parlamentare di cui a margine, i deputati Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari rilevano che *“per cercare di dare un aiuto concreto alle donne che subiscono violenza domestica e vivono costantemente con il terrore di essere aggredite dagli autori di queste violenze, dobbiamo agire con tempestività e accelerare l’applicazione di misure atte a proteggere le vittime”*.

Essi propongono pertanto di modificare la Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 nel senso di adottare una nuova norma (art. 30b) relativa alla sorveglianza elettronica dal tenore seguente:

Art. 30b (nuovo) – Sorveglianza elettronica

- 1. Il Dipartimento delle istituzioni è competente per fornire alle vittime un pulsante di allarme con dispositivo di tracciamento in tempo reale.*
- 2. Il Dipartimento delle istituzioni ne disciplina i particolari.*

A tal proposito lo scrivente Consiglio rileva che il 1 gennaio 2022 è entrato in vigore l’art. 28b del Codice civile (CC), il quale dispone come, su richiesta dell’attore, il giudice che ordina un divieto ai sensi della disposizione riguardante la violenza, le minacce o le insidie (stalking) e il giudice dell’esecuzione, possono ordinare l’impiego di un dispositivo elettronico, fissato sull’autore/autrice della lesione, che consente di rilevare e registrare in continuo il luogo in cui si trova per una durata determinata e prorogabile. Per la sua attuazione sono state predisposte le necessarie basi legali cantonali: lo scrivente Consiglio ha adottato, in data 17 novembre 2021, il Regolamento sulla sorveglianza elettronica in ambito civile e ha licenziato il Messaggio inerente la modifica della Legge di applicazione e complemento del Codice civile del 18 aprile 1911: applicazione dell’articolo 28c del Codice civile concernente l’impiego della sorveglianza elettronica in ambito civile a tutela delle vittime di violenza domestica e di stalking (messaggio n. 8083), con il quale è stata proposta l’introduzione di nuova norma (art. 30a). Tale modifica è stata approvata dal Gran Consiglio nella seduta del 12 aprile 2022. Dal 1 gennaio 2022 l’ente responsabile dell’esecuzione della sorveglianza elettronica in ambito civile è il Dipartimento delle istituzioni, mentre l’unità amministrativa di esecuzione di tale misura è l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa della Divisione della giustizia.

Come anticipato dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni nel corso del dibattito parlamentare del 12 aprile 2022 relativo al messaggio sopracitato, lo scrivente Consiglio reputa necessario avviare delle riflessioni più ampie nell'ambito della sorveglianza elettronica.

A tal proposito rileviamo che è in corso di costituzione un gruppo di lavoro sul tema generale della sorveglianza elettronica, il quale si occuperà in particolare:

- della sorveglianza elettronica in ambito civile e penale, in particolare avviando/sviluppando un progetto pilota di sorveglianza passiva sull'autore/autrice portatore/trice del braccialetto elettronico, ma con un dispositivo di allarme GPS a disposizione della vittima, in prova da parte della società già attiva in ambito di sorveglianza elettronica penale. Il dispositivo potrebbe garantire una messa in protezione della vittima 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pur nell'ambito della sorveglianza passiva dell'autore/autrice. Trattasi di uno *step* intermedio tra sorveglianza passiva e sorveglianza attiva, che comporta un sostegno importante alla vittima e una sua adesione attiva e informata alla sorveglianza;
- di approfondire gli aspetti legati all'attuazione della sorveglianza attiva tramite GPS: requisiti tecnici, possibilità pratiche, limiti, condizioni ed esigenze, visto che tale tipo di sorveglianza è legata al controllo dei dati trasmessi a una centrale di allarme 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, e a un intervento tempestivo in caso di allarme. Tra i requisiti tecnici, occorre ad esempio pensare alla precisione della localizzazione e alle interruzioni che in Ticino vi sono, ad esempio nelle gallerie, negli spazi chiusi e sui treni, le quali potrebbero protrarsi anche per vari minuti. A ciò si aggiunge il fatto che l'autore/autrice che porta il braccialetto elettronico deve responsabilizzarsi per caricare regolarmente la batteria, pena la perdita del segnale e l'utilità stessa della sorveglianza. Da qui la necessità di sviluppare un sistema tecnico adeguato, oggi non esistente in Svizzera, di valutare eventuali altre soluzioni tecnologiche e di considerare le importanti differenze nell'uso della sorveglianza elettronica in ambito penale, dove è la persona stessa a chiedere l'uso della sorveglianza, e l'ambito civile, dove la sorveglianza è imposta al portatore del braccialetto.

Alla luce degli approfondimenti che verranno svolti in base alle problematiche/questioni di carattere tecnico e organizzativo e delle valutazioni da parte del proposto gruppo di lavoro, verranno definite le eventuali basi legali necessarie.

In conclusione, il Cantone Ticino approfondirà la proposta contenuta nell'iniziativa parlamentare nell'ambito dei lavori del gruppo di lavoro sopracitato. Di conseguenza riteniamo evaso il presente atto parlamentare.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri